



Procura Generale della Corte di Cassazione

N. 1020/15 R.G.

Udienza 25/3/2020
Camera di Consiglio
Sez. Lav. Aula B - n. 10

IL PUBBLICO MINISTERO

Letti gli atti;

PREMESSO

che con sentenza n. 1372/13, depositata il 19 dicembre 2013, la Corte d'appello di Catania, in riforma della sentenza impugnata, ha accolto la domanda della sig.ra XXX, di risarcimento dei danni subiti, nell'esercizio delle funzioni di operatore scolastico, a causa dell'esplosione di una caffettiera, proposta nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, del Comune di YYY e dell'INAIL, ritenuti sussistenti sia la responsabilità ai sensi dell'art. 2087 c.c. che i presupposti di applicazione dell'assicurazione dell'ente previdenziale ai sensi degli artt. 2 e 4 TU 1124/1965;

che la Corte siculo - per quel che in questa sede rileva - ha accolto l'appello della lavoratrice, soccombente in primo grado, poiché ha ritenuto la sussistenza dei presupposti assicurativi e la violazione dell'obbligo di vigilanza da parte del Ministero dell'Istruzione, finalizzato ad impedire che si realizzassero, nell'ambiente di lavoro, situazioni pericolose per i lavoratori;

che il Ministero dell'Istruzione ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi di diritto:

1) con il primo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, in relazione alla ritenuta legittimazione passiva del Ministero;

2) con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 2087 c.c., in relazione alla ritenuta responsabilità del datore di lavoro, giacché la preparazione del caffè non costituisce attività che dovrebbe essere espletata all'interno dell'Istituto scolastico, tanto meno nel vano adibito a bidelleria;

3) con il terzo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 2043 c.c., in relazione alla ritenuta sussistenza del nesso di causalità tra l'infortunio, i danni subiti e l'asserita colpevole omissione dell'Amministrazione scolastica, alla ritenuta colpa *in vigilando* dell'ente datore di lavoro ed alla non ritenuta cooperazione colposa della persona danneggiata;

che il Comune di YYY si è costituito con controricorso e ha chiesto il rigetto del ricorso;

che l'INAIL si è costituito con controricorso e ha chiesto soltanto di essere tenuta indenne dalle spese di giudizio;

che la sig.ra XXX si è costituita con controricorso e ha chiesto il rigetto del ricorso, svolgendo altresì ricorso incidentale condizionato per violazione dell'art. 2097 c.c., in relazione alla non ritenuta responsabilità solidale del Comune di YYY;

OSSERVA

1. Il primo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, in relazione alla legittimazione passiva del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ritenuta dalla Corte sicula, appare in parte inammissibile e in parte infondato.

Quanto al profilo della inammissibilità, la doglianza del difetto di legittimazione passiva con riferimento alla legittimazione passiva del Comune di YYY, avrebbe dovuto essere formalizzata con riferimento alla violazione dell'art. 2087 c.c. e non con riferimento alla violazione dell'art. 21 della legge n. 59 del 1997.

Per questo profilo, peraltro, la doglianza è pure infondata.

E' pacifico che, alla data del sinistro (23 aprile 1999), la lavoratrice era dipendente del Comune di YYY e che soltanto dopo (nel 2000) è avvenuto il passaggio nei ruoli dello Stato. E' altresì pacifico, però, che alla data del sinistro la sig.ra XXX prestava servizio come bidella presso l'Istituto scolastico.

La responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. deve intendersi strettamente connessa all'utilizzazione delle prestazioni lavorative, al potere di direzione, controllo e vigilanza da parte di chi trae vantaggio delle prestazioni medesime.

Si tratta di una responsabilità per colpa, non oggettiva e, quindi, collegata ad un concetto sostanziale e non formale di "datore di lavoro".

La "culpa in vigilando" che la Corte di merito ha ritenuto sussistere in capo al Ministero, che si è avvalso delle prestazioni lavorative della dipendente comunale, è collegata al potere sostanziale del datore di lavoro di incidere sulle condizioni lavorative e sulla sicurezza dei lavoratori stessi.

Secondo le puntualizzazioni offerte, anche recentemente, dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. lav., 9 giugno 2017, n. 14468; si cfr. anche *ex multis* Cass., sez. lav., 4 febbraio 2016, n. 2209; Cass., sez. terza, 9 maggio 2011, n. 10097), *"in tema di responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c., posto che, ai fini del superamento della presunzione di cui all'art. 1218 c.c., grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di aver rispettato le norme specificamente stabilite in relazione all'attività svolta, e di aver adottato tutte le misure che, in considerazione della peculiarità dell'attività e tenuto conto dello stato della tecnica, siano necessarie per tutelare l'integrità del lavoratore, vigilando altresì sulla loro osservanza, il vizio strutturale del macchinario, quale fatto liberatorio, non può prescindere dalla prova circostanziata, da parte del datore di lavoro, dell'assolvimento dei suddetti obblighi di protezione specifici"*.

Del resto, con riferimento specifico ai rapporti tra appaltatore e committente, è stato affermato in sede di legittimità il principio di diritto secondo cui *"l'art. 2087 cod. civ., che, integrando le disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro previste da leggi speciali, impone all'imprenditore l'adozione di misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, è applicabile anche nei confronti del committente, tenuto al dovere di provvedere alle misure di sicurezza dei lavoratori anche se non dipendenti da lui, ove egli stesso si sia reso garante della vigilanza relativa alle misure da adottare in concreto, riservandosi i poteri tecnico - organizzativi dell'opera da eseguire"* (Cass., sez. lav., 8 ottobre 2012, n. 17092).

Pertanto, non si vede come nel caso di specie potesse essere individuata la legittimazione passiva in capo al Comune di YYY, che non gestiva in alcun modo il rapporto di lavoro *de quo* e,

conseguentemente, non poteva svolgere le funzioni di direzione, controllo e vigilanza delle condizioni di lavoro esistenti all'interno dell'Istituto scolastico.

Tali funzioni, viceversa, era tenuto a svolgere il Ministero dell'Istruzione, quale responsabile delle condizioni di sicurezza all'interno della Scuola elementare dove si è verificato l'infortunio della lavoratrice.

Con riferimento al profilo della infondatezza della denuncia di violazione dell'art. 21 legge n. 59/1997, pare appena il caso di rilevare che, in sede di legittimità, è stato più volte affermato il principio di diritto secondo cui, *“anche dopo l'estensione della personalità giuridica, per effetto della legge delega n. 59 del 1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria, il personale ATA e docente della scuola si trova in rapporto organico con l'Amministrazione della Pubblica Istruzione dello Stato, a cui l'art. 15 del d.P.R. n. 275 del 1999 ha riservato le funzioni relative al reclutamento del personale, e non con i singoli istituti, che sono dotati nella materia di mera autonomia amministrativa. Ne consegue che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la legittimazione passiva del Ministero, mentre difetta la legittimazione passiva del singolo istituto”* (Cass., sez. lav., 21 marzo 2011, n. 6372; si cfr. anche Cass., sez. lav., 28 luglio 2008, n. 20521; Cass., sez. terza, 10 maggio 2005, n. 9752).

Di qui, la sussistenza della legittimazione passiva del Ministero convenuto e l'infondatezza del primo motivo di ricorso.

2. Il secondo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione dell'art. 2087 c.c., in relazione alla ritenuta responsabilità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, appare infondato.

Assume il Ministero ricorrente che l'operazione di preparazione del caffè, posta in essere nel vano della bidelleria, dalla quale è scaturito l'evento dannoso a causa dell'esplosione improvvisa della caffettiera, non costituirebbe un'attività che possa essere espletata all'interno dell'Istituto scolastico, a prescindere dal soggetto che l'abbia posta in essere.

Secondo il Ministero ricorrente la preparazione del caffè sarebbe un'operazione che esula dallo svolgimento delle mansioni connesse all'esistenza del rapporto di lavoro e, dunque, il rischio generato da tale attività non avrebbe alcuna relazione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, esorbitando i limiti dello stesso.

Anche a voler ammettere che il caffè fosse stato preparato dal personale docente, ciò - secondo la tesi di parte ricorrente - sarebbe irrilevante in giudizio, giacché è pacifico che l'addetta al vano adibito a bidelleria era la sig.ra XXX e, dunque, rientrava tra i suoi compiti di operatrice scolastica quello di vigilare su tale attività, estranea a quella lavorativa, ed eventualmente comunicare al responsabile la circostanza dell'uso improprio dei locali dell'Istituto, al fine di essere esonerata da responsabilità in caso di infortunio.

Ora, tenuto conto dei limiti di sindacato di merito, sussistenti in sede di legittimità, il giudizio di diritto cui è chiamata a svolgere la Corte di cassazione, deve partire da alcuni dati di fatto accertati dalla Corte siculo ed ormai incontrovertibili, e cioè che la lavoratrice infortunata non stava personalmente preparando il caffè, che la caffettiera era a disposizione di tutti e che la preparazione del caffè nel vano della bidelleria non corrispondeva ad un episodio isolato, ma era una prassi costantemente praticata all'interno dell'edificio scolastico e durante gli orari di lavoro.

Partendo da questi presupposti di fatto, la Corte di merito ha svolto considerazioni appropriate in relazione al concetto di *“occasione di lavoro”* quale presupposto di risarcibilità dell'infortunio *de quo*.

Tali considerazioni, infatti, sono in linea non soltanto con la giurisprudenza di legittimità richiamata in sentenza, ma anche con riferimento al più recente e ormai consolidato indirizzo, secondo cui *“in materia di infortuni sul lavoro, l'“occasione di lavoro” di cui all'art. 2 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1224, ricomprende tutte le condizioni, incluse quelle ambientali e socio-economiche in cui l'attività lavorativa si svolge e nelle quali è insito un rischio di danno per il*

lavoratore, indipendentemente dal fatto che tale danno provenga dall'apparato produttivo o dipenda da terzi o da fatti e situazioni proprie del lavoratore, con il solo limite, in questo caso, del cosiddetto rischio elettivo” (Cass., sez. lav., 5 gennaio 2015, n. 6; si cfr. anche Cass., sez. lav., 20 luglio 2017, n. 17917; Cass., sez. lav., ord. 22 maggio 2018, n. 12549; Cass., sez. sesta, ord. 26 novembre 2019, 30874).

Non sussiste, nel caso di specie, l'ipotesi del rischio elettivo proprio per le considerazioni di fatto insindacabili in sede di legittimità, e specificamente per la circostanza che è stato ritenuto non provato che la lavoratrice poi infortunatasi stesse svolgendo le operazioni di preparazione del caffè.

Inoltre, anche in considerazione del fatto che la preparazione del caffè all'interno del vano della bidelleria fosse un'operazione abituale e non isolata, il Ministero responsabile ai sensi dell'art. 2087 c.c. delle condizioni di sicurezza dei lavoratori nell'Istituto scolastico avrebbe dovuto adottare le conseguenti determinazioni, proprio in forza dei menzionati poteri direttivi, di controllo e vigilanza, a tutela delle condizioni di salute dei lavoratori. Determinazioni che potevano essere anche nel senso di vietare espressamente o comunque meglio regolamentare le attività non direttamente riconducibili a quelle di servizio, quale appunto la preparazione del caffè durante gli orari di lavoro.

Sussiste pertanto l'affermata *culpa in vigilando* del Ministero ricorrente, non potendosi infine porre in alcun dubbio la sussistenza del nesso di causalità tra l'esplosione della caffettiera e le lesioni subite dalla sig.ra XXX, invero nemmeno contestato con grado di sufficiente specificità dallo stesso Ministero.

3. Il terzo motivo, relativo alla violazione dell'art. 2043 c.c., con riferimento alla ritenuta sussistenza del nesso di causalità tra l'infortunio, i danni subiti e l'asserita colpevole omissione dell'Amministrazione scolastica, alla ritenuta colpa *in vigilando* dell'ente datore di lavoro ed alla non ritenuta cooperazione colposa della persona danneggiata, appare inammissibile ancor prima che infondato.

In effetti, il ricorrente anzitutto non dimostra, sulla base del principio di autosufficienza del ricorso, che sia stata formulata dalla lavoratrice un'autonoma domanda di risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 2043 c.c.

In secondo luogo, è comunque corretta la qualificazione giuridica della domanda effettuata dalla Corte di merito.

In ogni modo, il motivo sarebbe comunque infondato sulla base delle stesse considerazioni già svolte con riferimento al secondo motivo di ricorso.

4. Conclusivamente il ricorso, nel suo complesso, deve ritenersi infondato e se ne chiede pertanto il rigetto.

P.Q.M.

il pubblico ministero

visto l'art. 380 *bis*-1 c.p.c. chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, rigetti il ricorso.

Roma, 2 marzo 2020

Il sostituto Procuratore generale
Mario Fresa

CONFORME CASS. 23146 DEL 2020